

All'origine degli USA

Storia delle istituzioni politiche

Le colonie inglesi del Nord America

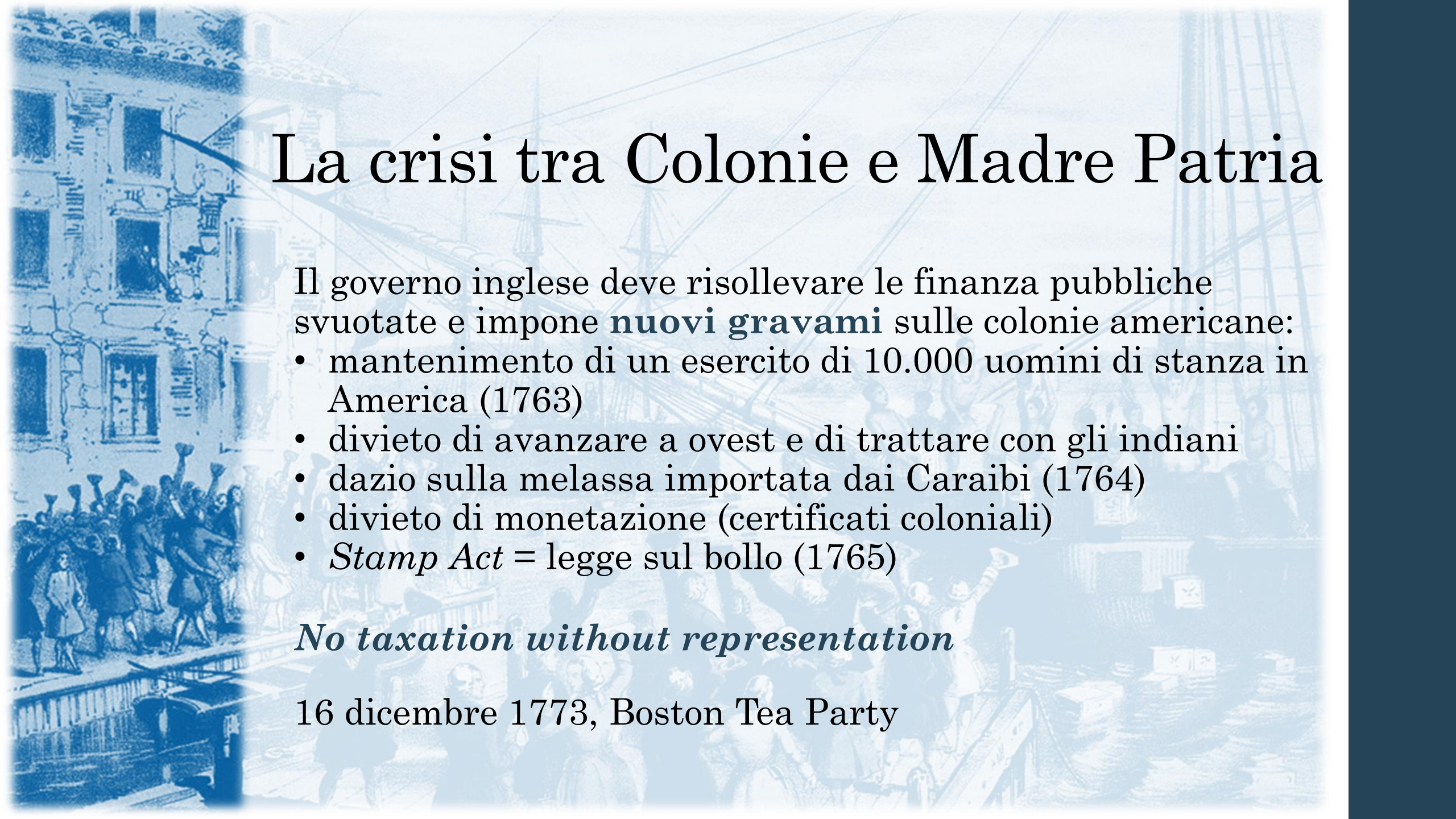


Non si sviluppa per iniziativa dello **Stato** ma della **società civile**:

- I. Fondate dalle compagnie mercantili
- II. Concessioni del re a singoli favoriti
- III. Trasferimento oltreoceano di gruppi religiosi e politici sconfitti o emarginati.

Il **Parlamento inglese** ha poteri limitati sulle colonie, (commercio)

I **Governatori** delle colonie sono nominati e dipendono solo dal re; non rispondono al Parlamento.

The background of the slide features a blue-toned historical illustration. On the left, a crowd of people is gathered on a street or harbor, some holding up objects. On the right, a large sailing ship is visible, with its masts and rigging extending across the upper portion of the image. The overall scene suggests a historical event, likely related to the American Revolution.

La crisi tra Colonie e Madre Patria

Il governo inglese deve risollevere le finanze pubbliche svuotate e impone **nuovi gravami** sulle colonie americane:

- mantenimento di un esercito di 10.000 uomini di stanza in America (1763)
- divieto di avanzare a ovest e di trattare con gli indiani
- dazio sulla melassa importata dai Caraibi (1764)
- divieto di monetazione (certificati coloniali)
- *Stamp Act* = legge sul bollo (1765)

No taxation without representation

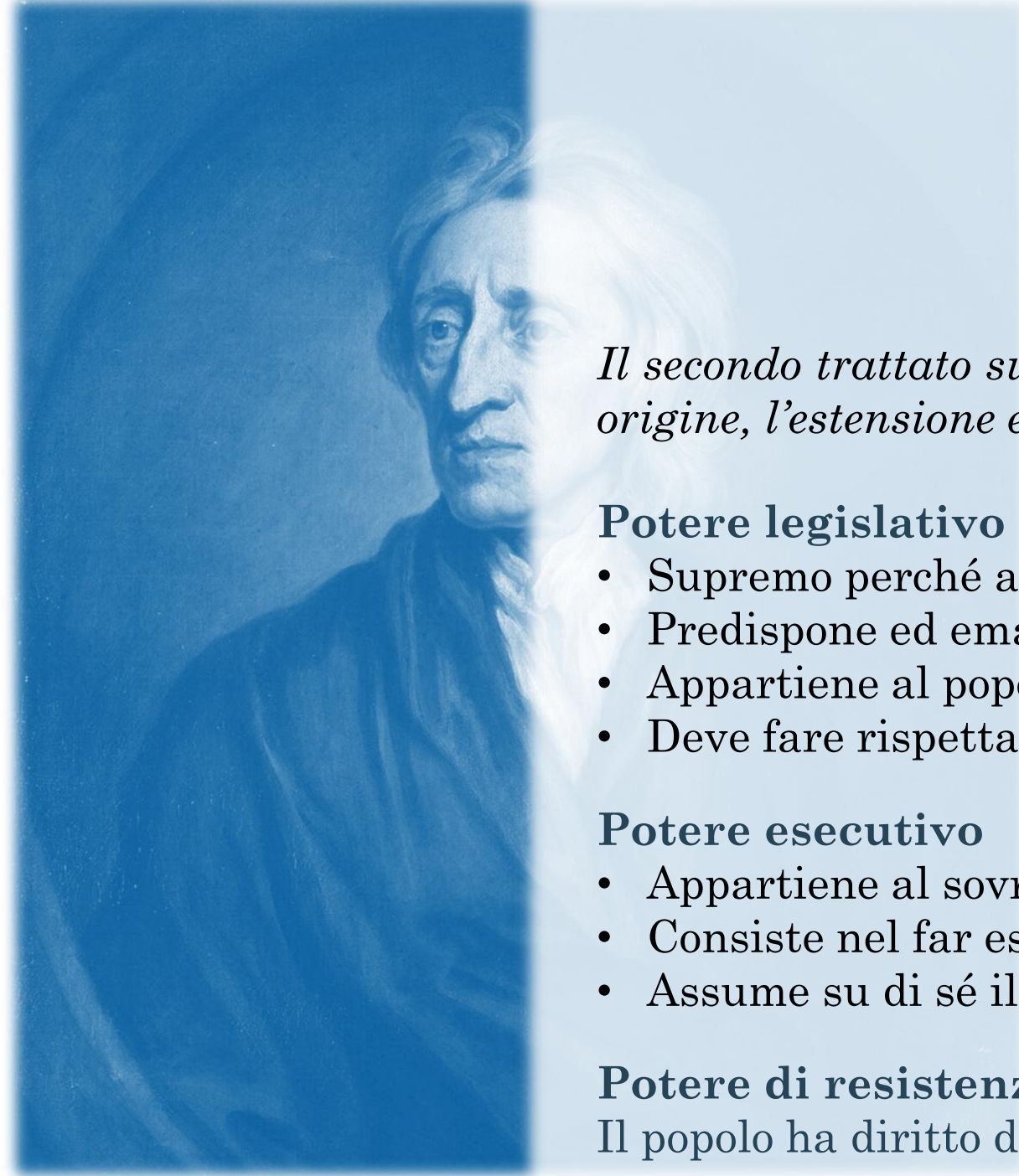
16 dicembre 1773, Boston Tea Party

L'indipendenza

4 luglio 1776, Philadelphia

Commissione

- Thomas Jefferson (principale redattore)
- John Adams
- Benjamin Franklin
- Robert R. Livingston
- Rogers Sherman

A blue-tinted portrait of John Locke, an English philosopher, is positioned on the left side of the slide. He is depicted from the chest up, wearing a dark coat and a white cravat, looking slightly to the right.

John Locke

Il secondo trattato sul governo. Saggio che concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile (1690)

Potere legislativo

- Supremo perché al vertice, ma con dei limiti
- Predisporre ed emana leggi
- Appartiene al popolo che delega rappresentanti
- Deve fare rispettare le leggi (potere giudiziario)

Potere esecutivo

- Appartiene al sovrano
- Consiste nel far eseguire le leggi
- Assume su di sé il potere federativo (accordi internazionali)

Potere di resistenza

Il popolo ha diritto di ribellarsi contro un governo ingiusto

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. — We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. — And whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such Principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, not dictates that Governments long established should not be changed for legal and constitutional causes, and accordingly all experienced men have been disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by overthrowing the forms to which they are accustomed. — But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Tyranny, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. — Such has been the patient sufferance of these Colonies, that they have borne the Tyranny of Great Britain as a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct or indirect purpose, to establish an absolute Tyranny over these States.

Quando, nel corso degli eventi umani, diviene necessario per un popolo **rescindere** i legami politici che lo legavano ad un altro, ed assumere tra le Potenze della Terra la posizione separata ed eguale alla quale le **Leggi della Natura e del Dio della Natura** gli danno titolo, un giusto rispetto delle opinioni dell'Umanità richiede che essi manifestino le cause che li costringono alla separazione.

Noi teniamo per certo che queste verità siano di per se stesse evidenti: che **tutti gli uomini sono creati eguali**, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi **Diritti inalienabili**, che tra questi vi siano la **Vita, la Libertà ed il Perseguimento della Felicità**. Che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Che quando un qualsiasi Sistema di Governo diventa distruttivo di questi fini, è Diritto del Popolo di alterarlo o di abolirlo e di istituire un nuovo Governo, ponendone il fondamento su questi princìpi ed organizzandone i poteri in una forma tale che gli sembri la più adeguata per garantire la propria sicurezza e la propria Felicità. [...]

Wm. Smith
Lynch Hall
Geo. Waller

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

Dalle dichiarazioni alle accuse

La prudenza, tuttavia, richiederebbe che i Governi da lungo tempo stabiliti non siano cambiati per cause lievi e transitorie; e coerentemente ogni esperienza ha mostrato che l'umanità è più disposta a sopportare, quando i suoi mali sono sopportabili, che non a difendersi abolendo le forme alle quali sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e usurpazioni, che perseguono invariabilmente il medesimo obiettivo, **manifesta il disegno di ridurli sotto un assoluto Dispotismo, è loro diritto, è loro dovere rovesciare un simile Governo e provvedere nuove Garanzie per la loro futura sicurezza.** Tale è stata la paziente sopportazione di queste Colonie; e tale è ora la necessità che la forza ad alterare i loro precedenti Sistemi di Governo. La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetute ingiurie ed usurpazioni, tutte aventi l'obiettivo diretto di stabilire un'assoluta Tirannia su questi Stati. Per provarlo, lasciamo che i Fatti siano sottoposti ad un imparziale giudizio

Egli ha rifiutato il suo assenso **alle leggi più opportune e necessarie per il bene pubblico.**

Ha proibito ai suoi Governatori di approvare Leggi di immediata e urgente importanza, a meno che non fossero sospese nella loro operatività fino all'ottenimento del suo Assenso; e una volta sospese in tal modo, ha poi trascurato di occuparsene. [...]

Ha sciolto ripetutamente le Camere Rappresentative perché si opponevano con grande fermezza alle sue invasioni sui diritti del popolo.

Ha rifiutato per lungo tempo, dopo tali scioglimenti, di disporre che altre [*Camere*] fossero elette; per cui **i poteri legislativi, insuscettibili di essere annichiliti, son tornati al popolo per il loro esercizio; mentre lo Stato restava esposto a tutti i pericoli di invasione esterna e di convulsioni interne.** [...]

Ha ostacolato l'amministrazione della Giustizia, rifiutando il suo Assenso a leggi che istituivano poteri giudiziari.

Ha creato giudici che dipendevano solo dalla sua volontà per il mantenimento dei loro uffici e l'ammontare e il pagamento dei loro stipendi. [...]

Ha tenuto presso di noi, in tempo di pace, eserciti stanziati senza il consenso dei nostri legislatori.

Ha tentato di rendere **il potere militare indipendente dal e superiore al potere civile.**

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

- **Ha abdicato al Governo in questo paese, dichiarandoci non più sotto la sua Protezione e movendo guerra contro di noi.**
- Ha depredato i nostri mari, devastato le nostre coste, bruciato le nostre città, e distrutto le vite dei nostri cittadini.
- Ha nel contempo portato grandi eserciti di mercenari stranieri per completare l'opera di morte, desolazione e tirannia, già iniziata con caratteri di crudeltà e perfidia che difficilmente troverebbero un parallelo nelle età più barbare, e in modo del tutto indegno del Capo di una nazione civilizzata.
- Ha costretto i nostri cittadini fatti prigionieri sui mari a prendere le armi contro il loro paese per diventare gli esecutori dei loro amici e fratelli o per cadere essi nelle loro mani.
- Ha eccitato insurrezioni interne tra noi e ha tentato di muovere gli abitanti delle nostre frontiere, gli indiani selvaggi senza pietà, la cui nota regola di guerra è un'indiscriminata distruzione delle persone di ogni età, sesso e condizione.

Bullon Gwinethy
Lymann Hall.
Geo Walcott.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

Formale dichiarazione d'indipendenza

In ogni momento di questi atti oppressivi noi abbiamo chiesto riparazione nei termini più umili: ma le nostre ripetute richieste hanno avuto risposta solo in ripetute ingiurie. **Un Principe, il cui carattere è così segnato in ogni atto da potersi definire un Tiranno, non è degno di essere il governante di un popolo libero.**

Né noi abbiamo mancato di attenzione per i nostri fratelli inglesi. Noi li abbiamo messi in guardia in più occasioni dei tentativi del loro legislatore di estendere su di noi un potere senza garanzie. Abbiamo loro ricordato le circostanze della nostra emigrazione e del nostro insediamento qui. Ci siamo appellati alla loro innata giustizia e magnanimità e li abbiamo scongiurati per i nostri legami di sangue di sconfessare queste usurpazioni, che avrebbero inevitabilmente rotto fra di noi collegamenti e corrispondenze. **Ma essi sono stati sordi alla voce della giustizia e della consanguineità. Dobbiamo pertanto arrenderci alla necessità che impone la nostra separazione, e considerarli, come consideriamo il resto dell'umanità, nemici in guerra, amici in pace.**

Wm. Smith
Lynch Hall
Geo. Maclean

IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America.

Formale dichiarazione d'indipendenza

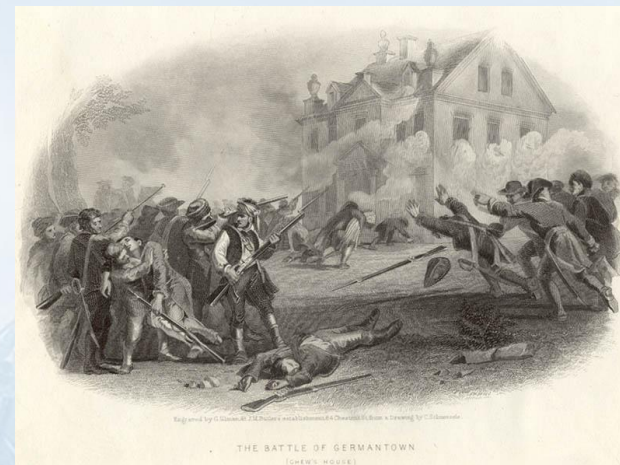
Pertanto noi, Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso Generale, appellandoci al Supremo Giudice del mondo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, nel Nome e con l'Autorità del buon popolo di queste Colonie facciamo solenne e pubblica dichiarazione Che queste Colonie Unite sono, e di diritto debbono essere, Stati Liberi e Indipendenti; che esse sono svincolate da ogni obbedienza alla Corona inglese, e che tutti i legami politici tra di esse e lo Stato di Gran Bretagna sono e debbono essere totalmente dissolti; e che quali Stati Liberi e Indipendenti esse hanno pieno potere di fare guerra, concludere paci, contrattare alleanze, stabilire commerci e fare tutti gli altri atti e cose che Stati liberi e indipendenti possono di diritto fare. **E per il sostegno di questa Dichiarazione, con ferma fiducia nella Protezione della Divina Provvidenza, noi diamo in pegno l'un l'altro le nostre Vite, le nostre Fortune e il nostro Sacro Onore.**

Wm. Smith
Lynch Hall
Geo. Maclean

La Guerra d'indipendenza



1776 Caduta di New York



1777 Caduta di Philadelphia



1777 Battaglia di Saratoga



1781 Battaglia di Yorktown

Union Act

To all to whom these Presents shall come, we the undersigned Delegates of the States affixed to our Names send greeting.

Articles of Confederation and perpetual Union between the states of New Hampshire, Massachusetts-bay Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia.

I – The Stile of this Confederacy shall be "The United States of America".

II – Each state retains its sovereignty, freedom, and independence, and every power, jurisdiction, and right, which is not by this Confederation expressly delegated to the United States, in Congress assembled.

III – The said States hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defense, the security of their liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist each other, against all force offered to, or attacks made upon them, or any of them, on account of religion, sovereignty, trade, or any other pretense whatever.

Agreed to by Congress 15 November 1777

In force after ratification by Maryland, 1 March 1781



Il trattato di Parigi

3 ottobre 1783, ambasciata britannica a Parigi

- **Riconoscimento da parte dell'Inghilterra dell'indipendenza delle tredici colonie unite**
- Rinuncia da parte dell'Inghilterra ai territori fra i monti Alleghani ed il Mississippi
- Diritto di libera navigazione del Mississippi sia per le imbarcazioni inglesi che per quelle degli Stati Uniti d'America
- Mantenimento del territorio del Canada da parte dell'Inghilterra
- Restituzione al Regno Unito delle isole Antille occupate dalla Francia
- Restituzione alla Francia di Senegal e delle isole di Trinidad e Tobago
- Restituzione a Spagna e Paesi Bassi delle colonie occupate dall'Inghilterra
- Passaggio della Florida alla Spagna che la cederà nel 1819 e che diverrà territorio degli Stati Uniti nel 1821
- Risistemazione dei territori di competenza di Francia ed Inghilterra in India.

Il costituzionalismo americano

- 
- Costituzione del New Hampshire (5 gennaio 1776)
 - Costituzione provvisoria del South Carolina (marzo 1776, sostituisce 1669)
 - **Dichiarazione dei Diritti della Virginia del 1776**
 - Costituzione della Virginia (29 giugno 1776)
 - Costituzione del New Jersey (2 luglio 1776)
 - **Dichiarazione d'Indipendenza (4 luglio 1776)**
 - Costituzione del Delaware (21 settembre 1776)
 - Costituzione della Pennsylvania (28 settembre 1776)
 - Costituzione del Maryland (11 novembre 1776)
 - Costituzione del North Carolina (18 dicembre 1776)
 - Costituzione del Connecticut (1776, ma riprende la Carta del 1662)
 - Costituzione della Georgia (5 febbraio 1777)
 - Costituzione del New York (20 aprile 1777)
 - Dichiarazione dei diritti del Massachusetts del 1780 (ancora in vigore)
 - Il Rhode Island mantiene la Royal Charter (1663) fino al 1843

We the People

Article 1

We, the People of United States

Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.

Art.1. Il Congresso

Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un **Congresso** degli Stati Uniti che consisterà di un **Senato** e di una **Camera dei Rappresentanti**

La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati [...]

I rappresentanti e i tributi diretti saranno **ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica**, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi (compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte) i tre quinti di tutti gli altri

Il Senato degli Stati Uniti sarà composto **da due Senatori per ciascuno Stato**, eletti dai locali corpi legislativi per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto. [modifica, 17° emendamento]

Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di **impeachment**. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti.

We the People

Article 1

Art.1. Il processo Legislativo

Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere **presentato al Presidente degli Stati Uniti**; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra Camera, dalla quale esso sarà analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge.

Art.1. Le competenze del Congresso

- Il Congresso avrà il potere: **Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti**; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti; [...]
- **Di regolare il commercio** coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;
- Di stabilire una **disciplina uniforme della Naturalizzazione**, e leggi uniformi in materia di **fallimento** in tutti gli Stati Uniti;
- Di **battere moneta**, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure; [...]
- Di **promuovere il progresso della scienza e delle arti utili**, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte; [...]
- **Di dichiarare guerra**, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare; di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni; di creare e mantenere una marina militare; [...]
- **Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto** (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti [...] e di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.

Art.1. Divieti imposti ai singoli Stati

- **Nessuno Stato potrà partecipare a trattati**, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; **battere moneta**; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Attainder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobiltà.
- **Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte** o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso.
- **Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace**, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.

Art. 2. Il presidente

Del potere esecutivo sarà investito **un Presidente degli Stati Uniti d'America**. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [*disposizione modificata con il XXII emendamento*] e, insieme con il Vice presidente, eletto per lo stesso periodo, sarà eletto come segue.

Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come Elettore [*Comma abrogato con il XII emendamento*]

Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: **Io solennemente giuro (o affermo) che svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti.**

Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti

Art.2. I poteri del presidente

Il Presidente sarà **Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti**, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; [...].

Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di **stipulare trattati**, purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli **Ambasciatori**, gli altri **Rappresentanti pubblici** ed i **Consoli**, i **Giudici della Corte Suprema** e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge [...].

Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino alla fine della sessione successiva.

Egli darà di tempo in tempo al Congresso una **Informativa sullo stato dell'Unione**, e raccomanderebbe alla considerazione [delle Camere] le misure che giudicherebbe necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore; egli **curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i funzionari degli Stati Uniti**.

We the People

Article 1

Art.3. Il potere giudiziario

Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una **Corte Suprema** e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e disciplinare. **I giudici**, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, **conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta**, e riceveranno per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica

Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di equità, fondate sulla disciplina di questa **Costituzione**, delle **leggi** degli Stati Uniti e dei **trattati stipulati**, o che saranno stipulati sotto la loro autorità

Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante **giuria**; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.

Art.4. Le norme sugli “Stati Uniti”

I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini

Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso

Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna

We the People

Article 1

Artt. 5-7

Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso

Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno **la legge suprema del Paese**; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato

La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata

We the People

Article 1

Emendamenti I-V, *Bill of Rights*

I – Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti.

II – Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.

III – Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi che saranno prescritti dalla legge.

IV – Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, [...].

V – Nessuno sarà tenuto a **rispondere per un reato capitale** o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, [...] e nessuno può **essere esposto due volte per lo stesso delitto** a rischiare la vita o le membra; **né sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso**, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [due process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, **senza un giusto compenso**.

Emendamenti VI-X, *Bill of Rights*

VI – In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il **diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa**; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.

VII – Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole del common law.

VIII – Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

IX – Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.

X – I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.